

DETERMINAZIONE DSAI/40/2019/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA
CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 28 novembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/idr, recante "Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ente

- d'Ambito provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015" (di seguito: deliberazione 312/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
 - la deliberazione della Giunta del Comune di Bordighera, n. 142 del 27 maggio 2010 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 142/2010)
 - la deliberazione della Giunta del Comune di Bordighera, n. 212 del 5 ottobre 2010 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 212/2010);
 - la deliberazione della Giunta del Comune di Bordighera, n. 90 del 23 ottobre 2013 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 90/2013).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con il punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieracqua S.c.p.A. ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risultava subentrata – tra cui il Comune di Bordighera (di seguito anche Comune), gestore in autonomia del servizio idrico integrato (SII) entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Ovest della Regione Liguria – nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con la deliberazione della Giunta Comunale 142/2010 (successivamente rettificata, con riferimento alle sole quote variabili, dalla deliberazione della Giunta Comunale 212/2010), il Comune ha, tra l'altro, approvato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da applicare all'utenza dal 2009;
- con la deliberazione della Giunta Comunale 90/2013, la Giunta del Comune di Bordighera ha approvato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e

depurazione per gli anni 2012 e 2013, incrementandole rispetto alle previgenti tariffe applicate di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 142/2010 (come rettificata dalla deliberazione della Giunta Comunale 212/2010).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 171/2018/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l’applicazione delle tariffe all’utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 4 e 5 giugno 2019, una verifica ispettiva presso il Comune;
- dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché della nota 3 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 17830) è emerso che:
 - i. in violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha applicato per gli anni 2014 e 2015 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità; in particolare, il Comune, nelle fatture emesse dal 15 luglio 2015 al 15 luglio 2016 e quindi successivamente alla pubblicazione della deliberazione 312/2015/R/idr, avrebbe continuato ad applicare ai consumi di parte dell’anno 2014 e dell’anno 2015 gli incrementi tariffari approvati per l’anno 2013 con la deliberazione della Giunta Comunale 90/2013 e, inoltre, non avrebbe disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, i citati incrementi tariffari addebitati ai consumi di parte dell’anno 2014 nelle fatture emesse il 15 gennaio 2015 ovvero prima della pubblicazione della deliberazione 312/2015/R/idr (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g e 2.2.h allegati);
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata relativa alla mancata applicazione del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 per gli anni 2014 e 2015 sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento

sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta del Comune contrasta con la regolazione del SII posta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente* non si riscontrano circostanze rilevanti;

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio dell'anno 2018 risulta che il Comune abbia conseguito ricavi pari a euro 3.401.500;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 37.500 (trentasettemilacinquecento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione della condotta contestata ancora in essere, mediante l'adempimento del citato obbligo, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Bordighera per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 37.500 (trentasettemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata al punto i. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i), previa cessazione della condotta contestata ancora in essere – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi

- dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Bordighera (C.F. 00081170086) mediante PEC all'indirizzo bordighera@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 28 novembre 2019

Il Direttore
avv. Michele Passaro